

## Informativa in tema di vaccinazioni

Ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci) si stabilisce che:

- A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 **i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle ASL** territorialmente competenti, **entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti** per l'anno scolastico di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
- **Le ASL** territorialmente competenti **provvedono a restituire, entro il 10 giugno, detti elenchi**, completandoli con l'**indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali**, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.
- **Nei dieci giorni successivi** all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, **i dirigenti scolastici invitano i genitori** esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari **dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni** ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- **Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono la documentazione** di cui al comma 3 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 **pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla ASL** che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73<sup>1</sup>.
- **Per le scuole dell'infanzia**, ivi incluse quelle private non paritarie, **la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione**. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

---

<sup>1</sup> In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.